

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00638

presentato da
CAIATA Salvatore

Giovedì 30 marzo 2023, seduta n. 79

CAIATA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

i *fringe benefit* erogati dalle aziende ai propri dipendenti sono rappresentati da tutte quelle voci addizionali alla retribuzione, corrisposte sotto forma di beni o servizi;

ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR sono considerati *fringe benefit* anche i tassi di interesse agevolati su mutui e prestiti concessi dalle aziende bancarie ai propri dipendenti, soggetti a tassazione fiscale e previdenziale – IRPEF, contributi previdenziali e addizionali regionali/comunali – con una soglia di esenzione di 258,23 euro. La norma prevede che in caso di superamento di tale soglia, l'intero ammontare venga assoggettato a tassazione;

esclusivamente per l'anno di imposta 2022, il cosiddetto decreto Aiuti-*quater* ha innalzato la soglia della *no tax area* (già innalzata dal decreto Aiuti-*ter*) dei premi che le imprese potranno concedere ai dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette da 600,00 euro a 3.000,00 euro. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3 mila euro non concorreranno, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef;

per mutui, prestiti agevolati, sovvenzioni, scoperti di conto utilizzati o qualsiasi altro prodotto che genera interessi passivi, la tassazione sopra riportata viene applicata sulla metà della differenza del tasso ufficiale di sconto BCE al 31/12 dell'anno di riferimento e il tasso di interesse applicato al finanziamento, moltiplicato per il debito residuo. Ciò comporta un effetto retroattivo sulle rate annuali;

negli ultimi 15 anni, con il tasso BCE in discesa tale problematica non è stata rilevata, ma nel 2022 la BCE ha aumentato il parametro in maniera repentina, passando in pochi mesi da 0 al 2,50 per cento, per arrivare al 3 per cento con decorrenza 8 febbraio 2023 e preannunciando ulteriori rialzi nell'anno in corso;

a parere dell'interrogante, sarebbe importante una misura volta ad attenuare l'impatto negativo sulla base imponibile delle modalità di calcolo e addebito dei cosiddetti *fringe benefit* erogati dalle aziende sulla busta paga dei dipendenti, ovvero tutte quelle voci addizionali alla retribuzione, corrisposte sotto forma di beni o servizi –:

quali siano gli intendimenti del Governo in materia di *fringe benefit* e se e quali iniziative normative di competenza intenda adottare per rendere strutturali le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 settembre 2022, n. 142 o, comunque, per estenderle all'anno di imposta 2023, al fine di attenuare l'aggravio sulla base imponibile dei dipendenti.

(5-00638)